

Avvocato Elena Bozza

# Brexit “vera”

Le fondamenta legali del rapporto commerciale  
Unione europea e Regno Unito  
di libero scambio per una conformità dell'impresa





Avvocato Elena Bozza

[www.dirittoedogana.com](http://www.dirittoedogana.com)

E-mail [eb@dirittoedogana.com](mailto:eb@dirittoedogana.com)

- Avvocato in Diritto Doganale dal 2002
- Of Counsel Studio Legale Tributario Legalitax
- Professore a contratto di Diritto dell'Unione europea
- PHD Diritto privato dell'UE e comparato
- Doganalista

# UE-UK un rapporto commerciale di libero scambio

## Le basi legali

### Art.50 TUE

---

Dal 2009 con il Trattato di Lisbona è stato normativizzato il recesso di uno Stato membro dalla UE. Il recesso rende lo Stato un Paese terzo.

### Art. 207 TFUE

---

Una competenza esclusiva della UE a concludere accordi commerciali con Paesi terzi

### Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito e Irlanda del Nord

---


Accordo siglato il 30 dicembre 2020, applicato in via provvisoria nel 2021 ed entrato in vigore ad aprile 2021 (2530 pp)

### Articoli 15-68 - Allegato 3 dell'Accordo

---

Nessun dazio e nessuna restrizione quantitativa sulle merci originarie delle Parti nello scambio commerciale tra UE e UK

# EU trade agreements 2021



\* European Economic Area (EEA) / Overseas Countries and Territories (OCT)  
 \*\* Free Trade Agreement (FTA), Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA), Investment Agreement, Enhanced Partnership and Cooperation Agreement (EPCA), Partnership and Co-operation Agreement with preferential element (PCA)  
 + The agreements with Chile, Tunisia, and Eastern and Southern Africa are currently being updated, the updated agreement with Mexico is under ratification. The DCFTA with Georgia does not apply in South Ossetia and Abkhazia. The agreement between the EU and the United Kingdom is applied provisionally, pending ratification by the EU.



---

Solo le merci originarie delle due Parti  
beneficiano di una libera  
commercialibilità esente da imposizioni  
daziarie sia UE sia UK e da altre  
limitazioni

---

# COSA CAMBIA DAL 2021 AL 2022?

## ➤ **NORMATIVAMENTE**

Nulla; le regole sostanziali sono le medesime dell'Accordo entrato in vigore nel 2021

## ➤ **NELL'APPLICAZIONE PRATICA - 2021 approccio UK graduale**

Molto sul fronte britannico, molto in termini di ricaduta sul fronte europeo

**Il Governo UK ha inserito un anno di transizione doganale nell'applicazione dell'Accordo UE/UK a favore dei soggetti economici identificati UK:**

- **all'importazione nel 2021** si introduceva in UK merce UE senza presentarla in dogana potendo «notificare» la propria acquisizione di merci europee tramite una dichiarazione di importazione posticipata che il soggetto UK doveva depositare alla dogana britannica entro 175 gg in cui in via posticipata assolveva anche la relativa fiscalità
- **all'export nel 2021** era consentito ai soggetti UK che esportavano merci in UE a non doversi dotare di un apparato probatorio in merito all'origine britannica delle merci che garantiva al cliente europeo il dazio zero all'import in UE (non obbligo di dotarsi della «dichiarazione del fornitore»)

# COSA CAMBIA DAL 2021 AL 2022?

NELL'APPLICAZIONE PRATICA - 2022 un pieno controllo UK alla frontiera

Molto sul fronte britannico → Molto in ricaduta sul fronte UE

Dal 2022 le dogane britanniche, tra l'altro:

- eseguono controlli totali al momento dell'entrata/import delle merci europee in UK spedite da aziende IT/UE →
- esigono come obbligatorio il possesso delle prove documentali da parte dei fornitori UK delle loro dichiarazioni di origine per le merci spedite/esportate in UE/Italia →

Dal 2022, le imprese italiane dovranno porre maggiore attenzione:

- al rispetto della normativa di acquisizione di origine UE delle merci nelle spedizioni/esportazioni verso UK, soggette ora a un inasprimento dei controlli nel Regno Unito per dazio zero UK
- all'affidabilità del partner UK nelle forniture/importazioni dal Regno Unito, che sia in possesso di tutte le prove documentali idonee per fondare l'origine UK delle merci importate in Italia/UE e ottenere l'esenzione dazio



# Le aziende britanniche sono state colpite da 5 miliardi di euro di tasse doganali mentre regna la confusione sul patto commerciale dell'UE

Le cifre arrivano mentre le aziende lottano per adattarsi alle nuove regole imposte dall'accordo commerciale post-Brexit.

La società di contabilità UHY Hacker Young, che ha intrapreso la ricerca, attribuisce l'aumento alle regole di origine e alla mancanza di consapevolezza da parte delle aziende GB che la prova dell'origine deve essere fornita per beneficiare del commercio esente da dazi previsto dall'accordo di commercio e cooperazione (TCA) tra l'UE e il Regno Unito, entrato in vigore lo scorso gennaio.

Le regole di origine determinano la nazionalità economica delle vostre merci e determinano se le merci possono usufruire di dazi preferenziali.

Il commercio del Regno Unito con l'UE e in generale è diminuito nei due anni da quando il Regno Unito ha lasciato il blocco, sebbene la maggior parte di ciò sia il risultato della pandemia di COVID-19.

Mentre l'UE ha introdotto controlli doganali sulle merci in arrivo dal Regno Unito alla fine del periodo di transizione post Brexit nel gennaio 2021, il governo del Regno Unito ha ripetutamente ritardato l'introduzione dei propri controlli sulle merci dell'UE. Ora intende introdurli in fasi fino a novembre.

È probabile che le cifre doganali aumenteranno in modo significativo quest'anno se, come previsto, i volumi degli scambi continueranno a riprendersi dall'interruzione causata dalla pandemia di COVID e se i requisiti delle "regole di origine" dei prodotti diventeranno ancora più severi. Le cifre mostrano che negli ultimi cinque mesi fino al 31 gennaio 2022, poiché le restrizioni economiche hanno continuato ad allentarsi, c'è stato un ulteriore aumento dei dazi pagati, con oltre 2,1 miliardi di sterline (2,5 miliardi di euro) pagati solo in quel periodo.

📅 24 febbraio 2022

Le dichiarazioni doganali per tutte le merci standard sono diventate obbligatorie da gennaio, quando il governo del Regno Unito ha introdotto l'obbligo per gli importatori di mostrare una dichiarazione di origine al punto di ingresso. La mancata presentazione di una dichiarazione renderebbe le imprese soggette al pagamento dell'intera aliquota del dazio doganale.

Il 45% delle aziende britanniche ha segnalato difficoltà nell'adattarsi ai cambiamenti nelle regole per l'acquisto o la vendita di beni, secondo una ricerca pubblicata dalle Camere di commercio britanniche, con confusione su regole di origine, dazi doganali e IVA citati tra i più comuni addizionali oneri.

“Una delle grandi promesse della Brexit è stata quella di liberare le imprese britanniche per dare loro il margine per massimizzare la loro produttività e il loro contributo all'economia, ancora più disperatamente necessario ora sulla lunga strada verso la ripresa dalla pandemia. Tuttavia, l'unico impatto rilevabile finora è l'aumento dei costi, delle pratiche burocratiche e dei ritardi alle frontiere”, ha affermato all'inizio di questo mese Meg Hillier, presidente laburista della commissione per i conti pubblici del parlamento britannico.

# COSA CAMBIA DAL 2021 AL 2022?

MAGGIORE **ESPOSIZIONE** DELL'IMPRESA ITALIANA A RESPONSABILITA'

→ MONITORAGGIO INTERNO

**L'azienda italiana deve essere pronta per superare le verifiche doganali sulle prove documentali che presenta.**

## **I controlli da parte dell'autorità doganale sull'impresa italiana**

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana compie il controllo durante la fase dello sdoganamento italiano ma anche successivamente, entro 3 anni



- selezione su valutazioni di rischio                      oppure
- selezione casuale    oppure
- su richiesta dell'autorità doganale UK (HMRC - Her Majesty's Revenue and Customs) per le merci esportate da Italia a UK

# COSA CAMBIA DAL 2021 AL 2022?

MAGGIORE **ESPOSIZIONE** DELL'IMPRESA ITALIANA A RESPONSABILITA'

→ MONITORAGGIO INTERNO

## I controlli all'importazione

Oltre ad attestazione di origine se presente:

- informazioni sui criteri applicati dal fornitore/esportatore UK per conferire alle merci il carattere di merci originarie UK (art. 61 dell'Accordo)
- Informazioni (entro 2 anni dall'import) richieste all'autorità doganale esportatrice UK – HMRC -affinchè verifichi presso il fornitore/esportatore UK l'effettiva rispondenza delle merci vendute ai criteri di origine dell'Accordo (art. 62 dell'Accordo)

## I controlli all'esportazione

Oltre ad attestazione di origine se presente:

- informazioni sui criteri applicati dal fornitore/esportatore italiano per conferire alle merci il carattere di merci originarie UE (art. 61 dell'Accordo)

# COSA CAMBIA DAL 2021 AL 2022?

MAGGIORE **ESPOSIZIONE** DELL'IMPRESA ITALIANA A RESPONSABILITA'

→ MONITORAGGIO INTERNO

## All'import di beni britannici in Italia/UE

---

L'azienda italiana deve poter sostenere il requisito di “**merci originarie UK**” per garantirsi l'**esenzione daziaria**

→ ottenimento delle prove da parte del fornitore britannico ma anche certezza sulla conformità del fornitore britannico ai criteri dell'Accordo per attribuire carattere originario UK alle merci, che potrà essere verificata con la cooperazione amministrativa doganale ← **la responsabilità erariale e sanzionatoria ricade sempre a prescindere sull'importatore impresa italiana**

In caso contrario:

responsabilità legale tributaria (erariale + sanzioni doganali) ed eventualmente penale dell'azienda italiana (combinato disposto di Accordo UE/UK-Reg.ti UE nn. 952/13, 2446 e 2447 del 2015 – CDU - e TULD dpr n. 43/73)

# COSA CAMBIA DAL 2021 AL 2022?

MAGGIORE **ESPOSIZIONE** DELL'IMPRESA ITALIANA A RESPONSABILITA'

→ MONITORAGGIO INTERNO

## All'export di beni UE in Regno Unito

L'azienda italiana deve poter sostenere il requisito di “**merci originarie UE**” per garantire l'esenzione daziaria al cliente britannico

→ la conformità dell'azienda italiana ai criteri dell'Accordo per attribuire carattere originario UE alle merci

In caso contrario:  
responsabilità legale penale (combinato di Accordo UE/UK-Reg.ti UE nn. 952/13, 2446 e 2447 del 2015 – CDU - e art. 483 c.p.) e contrattuale nei confronti del cliente UK



---

Muovere merci tra UE e UK in esenzione dazi senza rispettare il concetto di merci originarie è causa di responsabilità dell'impresa sia amministrative sia penali

---

---

Dalle responsabilità penali nasce anche una **responsabilità amministrativa dell'impresa ai sensi del dlgs n. 231/01**

- **Per reati di contrabbando ← dlgs 75/2020**
- **Per reati contro la P.A.**



La necessità di inserire nei Modelli 231 una procedura interna di prevenzione per reati di contrabbando all'importazione in UE/IT e per reati di falso in atto pubblico per false origini nella propria esportazione.

---

# COSA CAMBIA DAL 2021 AL 2022?

**MAGGIORE ESPOSIZIONE DELL'IMPRESA ITALIANA A RESPONSABILITA'**

**→ MONITORAGGIO INTERNO**



---

L'impresa italiana è ancor più ora chiamata a una verifica sia del proprio operato per garantire un'origine UE alle merci che vende al proprio cliente UK sia del proprio rapporto commerciale contrattuale con il fornitore UK per tutelare l'origine UK delle merci acquistate e importate

L'impresa deve conformarsi alle regole di acquisizione dell'origine prescritte dall'Accordo per le merci che vende ed esporta al cliente UK e deve verificare che tali medesime regole siano soddisfatte dal proprio fornitore UK per le merci UK che acquista e importa

---

# IL CONCETTO DI “MERCI ORIGINARIE”



Non è la provenienza  
geografica



Non è il luogo dove è  
acquistato il prodotto



Non è il luogo dove è  
stata importata la  
merce



È il luogo in cui la  
merce è prodotta in  
base alle regole  
dell'Accordo

# Merci originarie UE/UK

Rispondenza alle regole degli articoli 37-53 e dell'allegato 3 dell'Accordo

L 149/10

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

30.4.2021

## ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE

tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

Avv.to Elena Bozza

# MERCI ORIGINARIE UK/UE

---

MERCI INTERAMENTE OTTENUTE IN UE/UK

Merci principalmente del mondo animale, vegetale e minerario

MERCI FABBRICATE DA BENI INTERAMENTE OTTENUTI IN UE/UK

# MERCI ORIGINARIE UK/UE

---

MERCI FABBRICATE DA MATERIALI NON INTERAMENTE OTTENUTI IN UE/UK OVVERO DA MATERIALI CHE NON HANNO ACQUISITO L'ORIGINE AI SENSI DELL'ACCORDO UE/UK

- Subire una produzione nel Paese che soddisfi le regole dettate per ciascun prodotto, individuato nella sua classificazione doganale, individuanti una specifica **tipologia di produzione, come indicate nell'allegato 3**
- Con tolleranze consentite nel settore agricolo del 15% del peso di materiale non originario, del 10% del valore dei materiali non originari nel settore industriale (tranne il settore tessile con proprie analitiche tolleranze)

# MERCI ORIGINARIE UK/UE

---

MERCI FABBRICATE DA MATERIALI NON INTERMANENTE OTTENUTI IN UE/UK OVVERO DA MATERIALI CHE NON HANNO ACQUISITO L'ORIGINE AI SENSI DELL'ACCORDO UE/UK

- Ritenerne sempre insufficienti le lavorazioni dettate dall'art. 43 (es. lavaggio, stiratura, stampa, imballaggio, assortimenti, semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo) – **le lavorazioni insufficienti**
- Le merci originarie dell'altra Parte sono ritenute come originarie della Parte dalla quale i prodotti finali sono esportati verso la Parte precedente. Egualmente una fase di produzione realizzata in una Parte è ritenuta una fase di produzione realizzata dall'altra Parte per un prodotto da esportare verso la Parte iniziale – **la regola del cumulo**

# MERCI ORIGINARIE UK/UE

Le fasi di produzione richieste in caso di produzione con materiali non originari

→ Allegato 3 - un estratto

L'importanza di attribuire il corretto codice doganale ai sensi del reg.to CE n. 2658/87 come modificato – Taric Aida

★ Criteri di produzione tipizzati

63.01-63.04	
- Di feltro o di tessuto non tessuto	Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Altri - Ricamati:	Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati (diversi dai tessuti lavorati a maglia), a condizione che il valore dei tessuti non ricamati non originari utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
- Altri	Tessitura, lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
63.05	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto.
63.06	
- Di tessuto non tessuto	Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
63.07	MaxNOM 40 % (EXW). ★
63.08	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati gli articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.
63.09-63.10	CTH ★

# MERCI ORIGINARIE UK/UE

## Esempi - da Allegato 3 Accordo UE/UK

Produzione con un massimo di materiali non originari del 60% in valore per veicoli ibridi (sino al 2023) e del 45% per non ibridi/elettrici del prezzo EXW del bene finale

**Veicoli**



Tessitura e confezione compreso il taglio dei tessuti oppure confezione compreso il taglio dei tessuti preceduto dalla stampa come operazione autonoma

**Vestito uomo**



Produzione con un massimo di materiali non originari del 50% in valore del prezzo EXW del bene finale ovvero in cui i materiali non originari abbiano voci doganali diverse dal bene finale (vd 9405)

**Lampade**



## AUDIT LEGALE DOGANALE NELLE OPERAZIONI DI SCAMBIO COMMERCIALE CON UK – ai sensi dell’Accordo UE/UK

Un necessario  
esame di  
*compliance*  
aziendale  
alla luce delle  
normative  
doganali

- Gli accordi di fornitura e vendita delle merci devono garantire tramite le clausole contrattuali la conformità alla legislazione doganale.
- Acquisire le legittime prove documentali
- Analisi delle proprie forniture e delle fasi di produzione dell’impresa prima di esportare verso UK ai sensi delle norme dell’Accordo

## PREDISPOSIZIONE DELLA P.S. CONTRABBANDO E INTEGRAZIONE P.S. REATI CONTRO LA P.A. NEL MODELLO 231 – dlgs 231/01-Accordo

La previsione di procedure interne che possano salvaguardare l’impresa da una responsabilità 231 ma capaci anche di ridurre l’esposizione dell’azienda a non conformità doganali e quindi a revisioni, sanzioni amministrative e penali

## CON PROCEDURE E AUDIT AI FINI CERTIFICAZIONE AEO – ai sensi del CDU (reg,ti UE nn. 952/13, 2446 e 2447/2015)



© 2022 Studio Legale Doganale Avv.to Elena Bozza

---

All Rights Reserved

Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto esclusivamente intesa a scopo orientativo; non intende essere sostitutiva di un approfondimento dettagliato o di una valutazione professionale. L'Avv.to Elena Bozza non assume alcuna responsabilità per le perdite causate a chiunque in conseguenza di azioni od omissioni intraprese sulla base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Per qualsiasi questione di carattere specifico, è opportuno consultarsi professionisti competenti della materia.